CAPITOLATO SPECIALE

(Art. 82, comma 1 lett. c) e 87, comma 2, del D.Lgs. 36/2023)

Procedura negoziata senza bando, ai sensi degli artt. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori, ex art. 59, comma 4 lettera a), del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti meccanici ed affini della Fondazione IRCCS San Gerardo Dei Tintori CUP: H52C25000020005 CIG: B5C892BD1D

Criterio di aggiudicazione dell'appalto:

prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 con esclusione automatica delle offerte anomale

Sommario

1. PREMESSA 4
2. DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL'ACCORDO QUADRO 4
3. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'APPALTO 4
4. TIPOLOGIE DI INTERVENTI INCLUSI NELL'ACCORDO QUADRO 6
5. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E IMPORTI A BASE DI GARA 7
6. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 8
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E RIPARTO DELL'IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO 8
8. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORDINI DI LAVORO 10
8.1. Criterio e condizioni di assegnazione 11
8.2. Compilazione e trasmissione del rapporto di lavoro 12
8.3. Modalità di svolgimento dei lavori 12
8.4. Tempi di intervento 13
8.5. Condotta dei lavori 13
8.6. Verifiche nel corso dell'esecuzione 15
8.7. Materiali in genere 16
8.8. Rispetto dei criteri ambientali minimi 17
8.9. Gestione dei rifiuti 17
9. VARIAZIONE DEI LAVORI 18
10. AFFIDAMENTO A SOGGETTI DIVERSI 18
11. SUBAPPALTO 18
12. ULTIMAZIONE E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ESEGUITI 18
12.1. Certificazioni e collaudi 19
12.2. Interventi ricadenti nel DM 37/08 19
12.3. Passaggio di consegna delle opere eseguite 19
12.4. Documentazione finale 20
13. PREZZI DI RIFERIMENTO E REVISIONE PREZZI 21
13.1. Revisione prezzi 22
14. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 22
14.1. Liste settimanali 22

14.2. Lavorazioni in economia 22
15. PAGAMENTI IN ACCONTO 23
16. OSSERVANZA DELLE NORME 23
17. OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE 24
17.1. Rappresentante dell'Appaltatore 24
17.2. Personale dell'Appaltatore 24
17.3. Recapiti dell'Appaltatore 25
18. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 26
18.1. Rischi da interferenze: attuazione dell'art. 26 del D.lgs 81/08 30
19. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 30
20. GARANZIA DEFINITIVA 31
21. ASSICURAZIONI 31
22. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DANNO 35
23. RISERVE 36
24. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 36
25. RISOLUZIONE E RECESSO DELL'ACCORDO QUADRO 37
26. PROCEDURA IN CASO RISOLUZIONE E RECESSO 39
27. FALLIMENTO 40
28. RIMANDO A NORME 40

1. PREMESSA

La Fondazione IRCCS San Gerardo Dei Tintori di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" intende stipulare un Accordo Quadro con più operatori, senza riapertura del confronto competitivo, ex art. 59, comma 4 lettera a), del D.Lgs 36/2023, avente ad oggetto la realizzazione di **opere meccaniche ed affini**, finalizzate al mantenimento in efficienza e sicurezza del patrimonio immobiliare di tutte le strutture aziendali e che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo ed il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi non è noto in anticipo.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto definisce gli adempimenti e le procedure che gli Appaltatori dovranno porre in essere per la corretta esecuzione dei lavori richiesti nei 3 (tre) anni successivi all'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Con riferimento alla procedura di gara sono da intendersi prevalenti, rispetto a quanto qui ivi riportato, le prescrizioni del Disciplinare di Gara e della lettera di invito.

2. DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte dell'Accordo Quadro:

- il presente Capitolato Speciale;
- il Capitolato Tecnico;
- i prezzari di riferimento;
- l'offerta presentata in sede di gara;
- le polizze di garanzia.

3. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'APPALTO

L'oggetto dell'Accordo Quadro è l'esecuzione di **opere meccaniche ed affini** finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli immobili aziendali;
- mantenimento delle condizioni impiantistiche, architettoniche per lo svolgimento del servizio sanitario;
- svolgimento delle manutenzioni delle strutture ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. e della normativa vigente;
- eliminazione delle condizioni di pericolo e alla rimozione delle situazioni di degrado;

- miglioramento dello standard qualitativo di fruibilità dei locali e dei percorsi;
- adeguamenti normativi, funzionali e tecnologici.

L'Accordo Quadro si applica a tutti gli immobili di proprietà della Stazione Appaltante, o in cui si svolgono attività facenti capo alla stessa e che allo stato attuale risultano essere:

1. Presidio Ospedaliero, via Pergolesi 33 - Monza;
2. Centro Diurno e Casa di Bianca, Via Umberto Giordano 9 - Monza;
3. CRA di Brugherio, via Santa Margherita 28/30 – Brugherio;
4. CPS di Monza, Via Aliprandi 23 – Monza;
5. Poliambulatorio via Solferino 16 – Monza;
6. Consultorio famigliare Via Boito 2 – Monza;
7. Consultorio famigliare – UONPIA Viale Lombardia 270 – Brugherio;
8. CSTA Lo Scarabocchio, via Gabellini 22 – Desio;
9. Consultorio Famigliare, Piazzetta Erba 12 - Villasanta;
10. Centro Infezioni Sessualmente Trasmesse Via Dante Alighieri 1 – Muggiò;
11. CAL di Lissone via Monsignor Ennio Bernasconi 16 – Lissone;
12. Ex Dispensario Via Curtatone 6/8 – Monza.

Si intendono comprese negli interventi e nei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, eseguiti dagli Appaltatori, tutte le categorie di opere necessarie per il loro completamento. In particolare l'Accordo Quadro definisce le condizioni contrattuali generali tra la Stazione Appaltante e gli Appaltatori nell'ambito delle quali verranno eseguiti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli edifici e dei beni immobili di proprietà o in disponibilità della Stazione Appaltante medesima.

Dall'Accordo Quadro scaturisce un effetto vincolante solo per quanto attiene la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle due parti, che si concretizzerà mediante l'emissione di appositi Ordini di Lavoro da intendersi quali Contratti Attuativi dello stesso Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro si intende automaticamente esteso agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio o nella disponibilità della Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo, successivamente

alla stipula dell'Accordo Quadro, senza che gli Appaltatori che lo sottoscrivono possano avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie; parimenti potranno essere escluse strutture dismesse o la cui manutenzione sia affidata in diversa maniera.

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTI INCLUSI NELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi del Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OS30. Gli interventi e le lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono quelle relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di carattere meccanico e affine. Al fine di consentire una corretta identificazione delle prestazioni che saranno oggetto di esecuzione nello svolgimento dell'Accordo Quadro, a titolo indicativo e non esaustivo, si riporta di seguito un sintetico elenco di lavorazioni oggetto del presente Accordo Quadro con i relativi pesi percentuali presunti, rispetto all'importo complessivo dell'Accordo Quadro, e desunti dall'andamento storico delle spese sostenute nell'ultimo triennio:

Descrizione lavorazioni	Peso percentuale
Fornitura e posa di apparecchi sanitari e loro accessori	10%
Rifacimento rete adduzione e scarico idrico sanitaria	10%
Fornitura e posa di climatizzatori autonomi	20%
Fornitura e posa di corpi scaldanti	10%
Rifacimento reti di adduzione acqua calda riscaldamento, vapore, condensa e refrigerata	10%
Fornitura e posa terminali per la climatizzazione (ventilconvettori, ecc)	10%
Fornitura e posa canalizzazioni aria con relativi sistemi di aspirazione	5%
Fornitura e posa isolamento termico tubazioni e canalizzazioni	5%
Rimozioni impianti esistenti	5%
Interventi in economia con fornitura di manodopera	15%
TOTALE	**100%**

Il suddetto elenco di lavorazioni ha carattere puramente esemplificativo, e non esclude pertanto altre tipologie di lavori di carattere meccanico ed affine che dovessero rendersi necessarie nel periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Le incidenze medie ivi riportate non costituiscono per l'Appaltatore un valore contrattuale garantito.

Le stesse lavorazioni devono intendersi "compiute", ossia complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisionali e tutto quanto necessario a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Si intendono comprese nelle suddette opere le attività di protezione temporanea, spostamento ed accatastamento in posizione protetta degli arredi e/o materiali che dovessero trovarsi all'interno delle aree di lavoro, a meno che i tempi e le modalità di intervento consentano di evitare tali spostamenti.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro dovrà in generale avvenire garantendo la continuità di esercizio delle attività sanitarie, nonché di quelle amministrative e tecniche di supporto alle stesse, svolte negli immobili oggetto di contratto. A tal proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le misure e gli accorgimenti utili ad eliminare totalmente, o ridurre al minimo, i disservizi connessi all'esecuzione delle lavorazioni.

Resta inteso che per le caratteristiche degli ambienti oggetto di intervento, e delle attività ivi svolte, gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro potranno essere condizionati da frammentarietà e/o frequenti interruzioni.

5. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E IMPORTI A BASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro, al netto del ribasso di gara, è pari ad € 725.806,16, oltre IVA, di cui € 711.574,67, oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso di gara, oltre IVA, ed € 14.231,49, oltre IVA, quali oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, così come rappresentato schematicamente nel seguente quadro economico:

Importo Lavori	**IMPORTO**	
Opere meccaniche ed affini	€	711.574,67
Totale importo lavoro soggetti a ribasso d'asta	**€**	**711.574,67**
Oneri "specifici" per la sicurezza	€	14.231,49
Totale importo lavori a corpo	**€**	**725.806,16**

Il predetto importo a base d'appalto rappresenta l'importo massimo che potrà essere aggiudicato al singolo Appaltatore, sulla base dei criteri di aggiudicazione e riparto di cui al successivo art. 7), nell'arco temporale di validità dell'Accordo Quadro.

6. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dall'apposizione dell'ultima firma digitale sull'Accordo Quadro stesso. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere ordini di lavoro, da intendersi come Contratti attuativi, con l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione.

Dalla data di consegna dei lavori decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico degli Appaltatori previsti dai documenti contrattuali. L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, da quelle descritte negli ordini di lavoro e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

I lavori in corso allo scadere dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo l'attività oltre alla data di scadenza.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante.

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E RIPARTO DELL'IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro verrà aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, dichiarato in forma di sconto percentuale **unico** offerto, da applicare sulle voci di prezzo unitario riportate nei prezzari di cui al seguente art. 13. L'Accordo Quadro verrà concluso con i migliori 4 (quattro) offerenti che abbiano presentato un'offerta non anomala. Sulla base delle offerte presentate verrà quindi elaborata la graduatoria: sarà collocato in prima posizione l'offerente che avrà formulato lo sconto percentuale più alto sotto la soglia di anomalia, in seconda posizione l'offerente che avrà effettuato la seconda miglior offerta in termini di sconto percentuale, e così via fino all'ultimo offerente classificato.

Ad ogni offerente spetterà una quota definita dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro sulla base della relativa posizione in graduatoria, anche in funzione del numero di partecipanti alla procedura di gara, così come definito nelle tabelle di seguito riportate:

IPOTESI quattro offerte valide	Importo soggetto a ribasso d'asta e senza IVA 22%	Importo oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta senza IVA 22%	Importo Totale senza IVA 22%
1° Concorrente - 40%	284.629,87 €	5.692,60 €	290.322,47 €
2° Concorrente - 30%	213.472,40 €	4.269,45 €	217.741,85 €
3° Concorrente - 20%	142.314,93 €	2.846,30 €	145.161,23 €
4° Concorrente -10%	71.157,47 €	1.423,15 €	72.580,62 €
IMPORTO TOTALE	**711.574,67 €**	**14.231,49 €**	**725.806,16 €**

Nel caso in cui non si raggiunga il numero massimo di aggiudicatari (quattro) l'importo a base d'asta sarà suddiviso tra gli aggiudicatari con offerta valida secondo la seguente modalità:

a. in caso di graduatoria formata da 3 (tre) offerte valide l'importo complessivo dell'Accordo Quadro sarà così ripartito:

IPOTESI tre offerte valide	Importo soggetto a ribasso d'asta e senza IVA 22%	Importo oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta senza IVA 22%	Importo Totale senza IVA 22%
1° Concorrente - 50%	355.787,34 €	7.115,75 €	362.903,08 €
2° Concorrente - 30%	213.472,40 €	4.269,45 €	217.741,85 €
3° Concorrente - 20%	142.314,93 €	2.846,30 €	145.161,23 €
IMPORTO TOTALE	**711.574,67 €**	**14.231,49 €**	**725.806,16 €**

b. In caso di graduatoria formata da 2 (due) offerte valide l'importo complessivo dell'Accordo Quadro sarà così ripartito:

IPOTESI due offerte valide	Importo soggetto a ribasso d'asta e senza IVA 22%	Importo oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta senza IVA 22%	Importo Totale senza IVA 22%
1° Concorrente - 60%	426.944,80 €	8.538,90 €	435.483,70 €
2° Concorrente - 40%	284.629,87 €	5.692,60 €	290.322,47 €
IMPORTO TOTALE	**711.574,67 €**	**14.231,49 €**	**725.806,16 €**

c. In caso di un solo aggiudicatario che ha presentato l'unica offerta valida quest'ultimo risulterà aggiudicatario del 100% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro pari a 725.806,16 euro.

La Stazione Appaltante procederà alla stipula del presente Accordo Quadro anche in presenza di una sola offerta valida. L'importo posto a base di gara, di cui al precedente art. 5, corrisponde al massimo importo che potrà essere richiesto al singolo Appaltatore.

Le percentuali riportate nelle precedenti tabelle definiscono, per ogni Appaltatore, l'importo massimo presunto dei lavori nell'arco temporale di validità dell'Accordo Quadro, al netto del ribasso di gara.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante affiderà i singoli interventi mediante l'emissione di un Ordine di Lavoro all'Appaltatore di volta in volta selezionato, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro e nei limiti del relativo importo massimo. Resta inteso che la stipula dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione di Ordini di Lavoro a copertura dell'intero importo massimo assegnato all'Appaltatore. Tale importo potrà quindi, in fase esecutiva, subire modifiche nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, per effetto di variazioni delle quantità eseguite senza che l'Appaltatore possa trarre argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi da quelli stabiliti dall'Accordo Quadro.

8. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORDINI DI LAVORO

I singoli Contratti attuativi di appalto avranno la forma di "Ordini di Lavoro" e sono assegnati dal Direttore dei Lavori, tramite la loro emissione. L'ordine di lavoro è trasmesso via PEC all'indirizzo comunicato per la ricezione degli ordini. Gli ordini hanno esecutività immediata; l'Appaltatore è tenuto alla loro esecuzione nei modi e nei tempi prescritti.

Ai fini della disciplina delle riserve, l'Ordine di Lavoro equivale ad un Ordine di Servizio. Relativamente alle eventuali contestazioni, non risolte in via diretta tra Appaltatore e Direzione dei Lavori, sarà cura del RUP proporre una soluzione ai sensi dell'articolo 210 D.lgs. 36/2023.

Ove ritenuto opportuno in base alle opere da eseguire, la Stazione Appaltante richiederà agli Appaltatori, preliminarmente alla sottoscrizione dell'Ordine di Lavoro, l'effettuazione di un sopralluogo presso le aree oggetto di intervento per prendere conoscenza dello stato dei luoghi e di eventuali vincoli.

L'Appaltatore è tenuto a rilasciare, contestualmente alla fine del singolo intervento, tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di intervento effettuato.

Per i singoli Ordini di Lavoro saranno redatti i necessari progetti esecutivi che riporteranno il dettaglio dei lavori affidati, i tempi e le modalità per la consegna delle aree.

Ciascun "ordine di lavoro (O.D.L.)" conterrà le seguenti indicazioni:

a) gli estremi dell'impresa aggiudicataria (Nome, P.IVA, C.F.);
b) l'oggetto degli interventi da eseguire;
c) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
d) le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
e) il luogo interessato dagli interventi;
f) i tempi utili stimati di esecuzione dei lavori di ciascun intervento;
g) i documenti previsti per la sicurezza (PSC, POS, DUVRI ecc.) se previsti;
h) il CIG della procedura di gara e i CIG derivati.

8.1. Criterio e condizioni di assegnazione

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori affiderà la realizzazione di singole opere o interventi all'Appaltatore di volta in volta selezionato secondo le proprie necessità, e in applicazione di un criterio di rotazione con le modalità definite nel Disciplinare di Gara.

Nell'Accordo Quadro con più operatori economici il criterio di assegnazione, ai sensi dell'articolo 59 del D.lgs. 36/2023, è quello della rotazione senza riapertura del confronto competitivo. Il primo lavoro sarà assegnato al miglior offerente, il secondo al secondo, il terzo al terzo, il quarto al quarto per poi iniziare la rotazione, nei limiti della percentuale di cui all'art. 7 del presente Capitolato Speciale. Qualora un operatore abbia utilizzato completamente la quota assegnata, lo stesso verrà escluso dalle successive rotazioni e la sua attività può considerarsi conclusa fermo restante quanto previsto dall'articolo 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023.

Nel caso in cui l'operatore non possa eseguire i lavori così come indicati nell'ordine di servizio, verrà interpellata automaticamente la ditta successiva nel meccanismo delle rotazioni, in condizione di poter assumere l'appalto senza superare i limiti di cui sopra. Nel caso in cui nessuna ditta sia nelle condizioni di eseguire il lavoro la Stazione Appaltante potrà avvalersi di procedure di affidamento previste dal D.Lgs. 36/2023.

È ammessa deroga al criterio di rotazione, a discrezione del Direttore dei Lavori, nei casi in cui l'appaltatore non possa garantire la tempestività d'intervento richiesta.

I singoli appalti sono assegnati a corpo, con applicazione dello sconto contrattuale al prezzo unitario di ogni voce, fatte salve le condizioni particolari di contabilità per opere riconosciute in economia e per apprestamenti di sicurezza per l'applicazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento.

8.2. Compilazione e trasmissione del rapporto di lavoro

Il Rapporto di lavoro (RDL) dovrà essere compilato a cura dell'appaltatore nel momento di esecuzione delle opere richieste, sulla base di una modulistica fornita dal DL al termine dei lavori.
Il RDL deve contenere la descrizione dei lavori, i materiali, la manodopera e i mezzi utilizzati, la data di esecuzione, ed essere compilato in ogni sua parte.
Tutti i RDL debitamente compilati e firmati, anche dal responsabile dell'impresa, devono essere trasmessi con cadenza da concordare col DL, all'indirizzo PEC che verrà comunicato per la ricezione di tali documenti.
In assenza del RDL debitamente e completamente compilato e controfirmato non è possibile portare in contabilità l'ordine corrispondente.
Il singolo appalto si ritiene concluso nel momento in cui il Direttore dei Lavori accerta la corretta esecuzione tecnica e documentale dell'appalto. Sono, pertanto, necessarie, ai fini della contabilizzazione delle opere, anche la consegna di tutta la documentazione tecnica, certificazioni, dichiarazioni di corretta posa, manuali, comunicazioni a enti competenti, e tutto quanto altro normativamente necessario per l'intervento eseguito.

8.3. Modalità di svolgimento dei lavori

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Impresa incaricata dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi (anche in giorni festivi prefestivi e in orari notturni);
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

L'impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo e/o pretesa.

Al fine di garantire l'ottimale compartimentazione dei lavori dall'attività sanitaria l'appaltatore dovrà uniformarsi alle prescrizioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione anche in materia di compartimentazione anti polvere.

In caso di approvazione da parte della Stazione Appaltante di protocolli esecutivi più stringenti, anche in fase successiva all'approvazione del presente accordo, l'esecutore avrà l'obbligo di uniformarvisi.

8.4. Tempi di intervento

Su richiesta della Direzione Lavori, l'impresa dovrà essere disponibile a svolgere i sopralluoghi preliminari necessari alla definizione degli interventi, in tempi compatibili con quanto stabilito dalla Direzione Lavori a seconda dell'urgenza dell'intervento. Per lavori ordinari, comunque, entro 3 giorni dalla richiesta. Lo svolgimento del sopralluogo non dà luogo a corrispettivo.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo la programmabilità da quest'ultimo individuata e di seguito elencata:

Programmabilità dell'intervento	**Tempi di inizio esecuzione**
Programmabile a breve termine	Gli interventi devono essere effettuati entro e non oltre 3 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo
Programmabile a medio termine	Gli interventi devono essere effettuati entro e non oltre 5 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo
Programmabile a lungo termine	Gli interventi devono essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo

8.5. Condotta dei lavori

L'Impresa incaricata deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di

economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità. Per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica e quelli indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori predisposto dal Servizio Tecnico centrale del Ministero dei LL.PP.

L'Appaltatore dovrà attenersi agli ordini che potrà impartire la Direzione Lavori ed, in particolare, intraprendere tutte le misure necessarie ad evitare o contenere disservizi al normale svolgimento delle attività della Stazione Appaltante, e a tal proposito la pianificazione dei lavori e gli orari di attuazione dovranno essere preliminarmente concordati con la Direzione Lavori. I lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d'opera. L'Appaltatore è responsabile della disciplina del cantiere ed è obbligato ad osservare ed a fare osservare ai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'Appaltatore è in ogni caso ritenuto responsabile dei danni cagionati sia alla Stazione Appaltante, che a terzi. Durante il periodo di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a garantire la presenza continua del capo cantiere e, inoltre, la presenza di un tecnico di propria fiducia ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla D.L. L'esecuzione dei lavori dovrà anche tenere conto dell'eventuale contemporaneo svolgimento nell'immobile di opere affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore s'impegna ad accordarsi per evitare reciproci intralci od interferenze pregiudizievoli al regolare andamento e alla buona riuscita delle opere. L'Appaltatore dovrà, prima dell'inizio dei lavori, provvedere all'esecuzione di opere provvisionali per limitare i disagi quali polvere, rumore, correnti d'aria, ecc. nonché eseguire quotidianamente la pulizia del cantiere e riconsegnare i locali puliti e perfettamente agibili al temine di qualsiasi lavoro.

In relazione ad esigenze derivanti dall'operare in un ambiente sanitario la Direzione Lavori potrà, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi:

- disporre le modalità esecutive di un determinato lavoro in fasi separate;
- disporre interruzioni dei lavori durante la loro esecuzione;
- richiedere l'esecuzione dei lavori in fasce orarie specifiche al fine di limitare i disagi ad utenti ed operatori, anche nelle giornate festive, di sabato o in orario notturno.

Ove lo ritenga opportuno, la Direzione Lavori potrà fissare un termine di ultimazione dei lavori relativamente al quale non saranno ammesse per nessuna causa protrazioni di sorta. L'Appaltatore dovrà organizzare i lavori in maniera da darli perfettamente compiuti entro il termine fissato dalla D.L. Nella esecuzione delle opere

l'Appaltatore sarà sempre disponibile a recepire le direttive della Direzione Lavori, all'occorrenza dopo averle valutate in contraddittorio. È fatto assoluto divieto agli Appaltatori di eseguire opere diverse da quelle contrattuali, o da quelle richieste dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore osserverà sotto la sua responsabilità tutte le prescrizioni di polizia comunale, di regolamento edilizio, sia per permessi municipali, sia per opere di passaggio provvisorio, nonché di sicurezza o simili che fossero del caso, e ciò senza aver diritto di alcuno compenso.

L' Appaltatore dovrà gestire gli Ordini di Lavoro con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, nello stato di avanzamento e nella consistenza delle opere.

È fatto divieto agli Appaltatori di eseguire opere che non siano state ordinate dall'ufficio di Direzione Lavori. In tale caso all'impresa non sarà riconosciuto nulla, e sarà ordinata la rimessa in pristino di quanto eseguito se dannoso o non conveniente per l'attività della Stazione Appaltante.

8.6. Verifiche nel corso dell'esecuzione

È a carico dell'appaltatore provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, per richiesta della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, e accessori.

La campionatura sarà accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di approvvigionamento, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della Direzione dei Lavori.

Eventuali campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dagli Appaltatori, devono essere conservati a cura e spese dell'appaltatore nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori.

Sugli impianti e sulle apparecchiature saranno eseguite in corso d'opera attività di verifica, controllo e prove intese ad accertare che:

- le opere corrispondano in termini di caratteristiche tecniche prestazionali e funzionali a quanto indicato nel capitolato tecnico;
- il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;
- il perfetto funzionamento di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio.

Tutti gli oneri per le verifiche e le prove per gli impianti oggetto dell'appalto, sono a carico dell'appaltatore, ed in particolare:

- la fornitura, al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore, di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico e/o di qualificazione su terreni, su strutture in fondazione e in elevazione;
- la messa a disposizione di fornitori di servizi muniti di certificazione UNI EN ISO 9003 per l'esecuzione di controlli, misure, prove e/o verifiche;
- la messa a disposizione di personale d'aiuto e della mano d'opera occorrente, fino al termine delle operazioni di verifica e prova.
- l'effettuazione di verifiche iniziali su componenti installati laddove previsto dalle normative tecniche

Ogni impianto e apparecchiatura dovrà risultare collaudabile a norma delle leggi e/o dei regolamenti tecnici di settore. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse e sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l'appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l'appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
La Direzione dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e Capitolato Tecnico, non emetterà il certificato di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie

8.7. Materiali in genere

Tutti i materiali dovranno essere sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori e dovranno essere conformi ad ogni normativa applicabile alle strutture oggetto di appalto.
In particolare si sottolinea che i luoghi sono soggetti, oltre alle prescrizioni vigenti per l'edilizia residenziale e pubblica, alle prescrizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, e alle prescrizioni proprie degli ambienti a Maggior Rischio di Incendio.

È facoltà del Direttore dei Lavori richiedere l'installazione di specifiche marche per l'esecuzione di singoli lavori, per ragioni di piena compatibilità con l'esistente e per ragioni di ottimizzazione della manutenzione.
È inoltre necessario rispondere a esigenze di standardizzazione di alcuni apprestamenti al fine di ottimizzarne la manutenzione e garantirne l'intercambiabilità per far fronte a situazioni di emergenza.

8.8. Rispetto dei criteri ambientali minimi

Ogni lavorazione, componente, e materiale dovrà essere conforme ai decreti recanti prescrizioni in materia di criteri ambientali minimi come definiti dall'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..
L'accettazione dei materiali è soggetta alla preventiva approvazione da parte del Direttore dei Lavori.
E' facoltà dello stesso DL, a totale carico dell'impresa, far rimuovere e sostituire in ogni momento, anche successivo alla messa in opera, materiali che non siano stati preventivamente accettati, che non presentino le caratteristiche minime prescritte dalla normativa tecnica o richieste dal Direttore dei Lavori, o che siano degradati o installati in maniera non conforma a quanto previsto dal fabbricante o alle regole della buona tecnica.

8.9. Gestione dei rifiuti

Per i rifiuti prodotti nell'ambito dei singoli cantieri, l'appaltatore assume il ruolo di "produttore iniziale del rifiuto", pertanto assume la completa responsabilità del rispetto della normativa D.Lgs 152/2006 in termini di classificazione, gestione, trasporto e smaltimento del rifiuto generato.
L'appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori una copia dei formulari rifiuti debitamente compilati e riportanti l'accettazione da parte del centro di smaltimento.
Le somme per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, qualora non sia possibile la quantificazione tramite le voci di prezzario e dell'elenco prezzi, potranno essere riconosciute in contabilità nella misura riportata nei formulari di smaltimento rifiuti.
L'appaltatore potrà, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, ricorrere a siti di stoccaggio provvisorio autorizzati. In questo caso la consegna dei formulari rifiuti potrà avvenire ogni quadrimestre.
In caso di gestione non corretta del rifiuto si applica quanto previsto nel paragrafo "provvedimenti per inadempienze".

9. VARIAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del DLgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà imporne agli Appaltatori l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

10.AFFIDAMENTO A SOGGETTI DIVERSI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelle oggetto del presente Accordo Quadro nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8.1 del presente capitolato.

11.SUBAPPALTO

Il concorrente indica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera c del Codice le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l'integra esecuzione delle lavorazioni appaltate.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo.
Nel caso in cui l'appaltatore non si sia avvalso del subappalto, sarà fornita dichiarazione in tal senso.
Le autorizzazioni al subappalto saranno rilasciate sulla base della richiesta preventiva, che dovrà essere corredata da tutta la documentazione prescritta per i subappalti dalla normativa in vigore in materia di appalti pubblici, sicurezza, tracciabilità dei flussi finanziari

12.ULTIMAZIONE E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ESEGUITI

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione, gli stessi saranno sottoposti all'accettazione della Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità a quanto previsto nei relativi Ordini di Lavoro.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Appaltatore è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti

salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle penali previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, ivi comprese quelle dovute al ritardo, computando in tal modo nei tempi complessivi dell'intervento anche quelli relativi all'eliminazione di dette difformità.
I lavori saranno cumulativamente sottoposti a certificato di regolare esecuzione come esplicitato nelle norme sulla contabilità.
Al termine delle lavorazioni verrà redatto certificato di regolare esecuzione riepilogativo di tutti gli importi corrisposti.

12.1. Certificazioni e collaudi

Prima di portare in contabilità ogni singolo intervento, l'appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dei Lavori tutta la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche impartite, la corrispondenza di quanto effettivamente installato con quanto richiesto, le dichiarazioni di rispondenza e di corretta posa richieste dalle specifiche normative di settore, le certificazioni dei materiali utilizzati, i documenti di trasporto, le dichiarazioni di prestazione e di rispondenza, le dichiarazioni di corretta posa.

12.2. Interventi ricadenti nel DM 37/08

Per tutti gli interventi impiantistici non ricadenti nella casistica del comma 2, articolo 5, DM 37/08 (obbligo di progettazione mediante professionista abilitato e iscritto all'ordine professionale), l'appaltatore ha l'obbligo della redazione del progetto con i contenuti minimi previsti dal comma 2 articolo 7 DM 37/08, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del DM 37/08.
L'appaltatore trasmette al Direttore dei Lavori copia dell'attestazione di avvenuto deposito presso lo sportello unico dell'edilizia del comune in cui ha sede l'intervento (art. 11 del Decreto 37/08).
Quanto sopra è necessario per poter iscrivere in contabilità lavori eseguiti.
L'esecuzione deve essere eseguita da imprese abilitate, che devono produrre prima dell'esecuzione delle opere certificato di iscrizione CCIA comprovante il possesso dei requisiti professionali corrispondenti.

12.3. Passaggio di consegna delle opere eseguite

Per tutte le opere che richiedano la formale messa in manutenzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di produrre tutta la documentazione normativamente necessaria e ha l'obbligo di presenziare alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante, o del soggetto manutentore incaricato. Tale attività non dà luogo a compenso aggiuntivo rispetto a quanto riconosciuto per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui l'Appaltatore debba inserire in manutenzione opere eseguite o gestite da altre imprese per conto della Stazione Appaltante, (e.g. presa in consegna di impianti di rilevazione fumi, apprestamenti di prevenzione incendi, ecc), egli ha l'obbligo di presenziare al passaggio di consegne e di segnalare tempestivamente ogni difformità o vizio che non permetta di prendere in consegna le opere stesse. Tale attività non dà luogo a compenso aggiuntivo.

12.4. Documentazione finale

Relativamente agli impianti realizzati, alle apparecchiature e ai diversi componenti oggetto di fornitura, dovrà essere prodotta dall'Appaltatore la seguente documentazione as built:

- in due copie su carta per i disegni (planimetrici, sezioni, ecc) e per gli schemi funzionali più una copia riproducibile e su supporto informatico CAD in formato DWG;
- Dichiarazione di conformità DI.CO secondo DM 37/2008;
- certificazioni, libretti, omologazioni di enti ed istituti, indispensabili nei casi previsti dalla legge (CE – dispositivo medico a marchio CE direttiva 93/42/CEE e D.lgs n.46 del 24/02/97 - direttiva macchine, D.M. 37/08, ecc);
- la documentazione prevista dalle norme EN di settore;
- specifiche tecniche e prescrizioni del costruttore riguardo l'installazione e l'esercizio;
- dati tecnici e dimensionali dell'apparecchio (potenze, rendimenti, pesi, ecc);
- procedure di avviamento e di arresto;
- elenco dei ricambi;
- documentazione di tutte le verifiche, controlli e collaudi effettuati prima della messa in esercizio degli impianti;
- manuali d'uso e di manutenzione originali di tutte le apparecchiature fornite in lingua italiana contenenti le raccomandazioni del costruttore in relazione alle operazioni di manutenzione (periodicità delle ispezioni periodiche richieste, taratura e messa a punto, procedure per rimuovere i guasti e loro diagnosi, ecc);

- manuale di manutenzione in lingua italiana del sistema nel suo complesso;
- schema funzionale P&I delle apparecchiature meccaniche;
- schema completo di tutte le interconnessioni tra le varie apparecchiature;
- schema a blocchi delle apparecchiature del sistema;
- schemi elettrici funzionali con numerazione dei fili e dei morsetti;
- lay out dei fronte quadro e delle apparecchiature all'interno dei quadri;
- certificati di collaudo, taratura o conformità.

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere realizzati con sistema CAD compatibile tecnicamente con quello utilizzato dalla Stazione Appaltante secondo quanto indicato dal Direttore dei Lavori, e forniti una copia su supporto informatico e due copie cartacee. L'onere di quanto sopra è a carico dell'Appaltatore e s'intende compreso nei prezzi offerti; l'Appaltatore dovrà quindi tenere conto dell'onere aggiuntivo dei suddetti adempimenti.

Salvo diversa indicazione in sede esecutiva i formati editabili accettati sono in ".dwg" compatibile con Autocad LT 2025.

13.PREZZI DI RIFERIMENTO E REVISIONE PREZZI

Gli importi delle lavorazioni sono quantificati a corpo, con l'applicazione dei seguenti listini nell'ordine di preferenza uno sull'altro, assumendo perciò come primo listino di riferimento il Prezzario Regione Lombardia: Prezzario dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia;

1. Prezzario DEI Genio Civile;
2. Prezzario Camera del Commercio di Milano, Lodi e Monza.

Nel caso in cui nei suddetti listini non fossero disponibili i prezzi unitari richiesti, saranno definiti nuovi prezzi specificatamente negoziati per questi ultimi dovrà essere definita dall'Appaltatore un'analisi di ogni nuovo prezzo in cui dovrà essere distinta la fornitura del materiale a piè d'opera (costo materiale, noli e trasporti), la manodopera necessaria (sulla base dei costi cogniti dei listini ufficiali al netto di spese generali ed utili), gli oneri della sicurezza e le spese generali (nella misura del 10%) ed utili (nella misura del 15%).

Ai prezzi del prezzario vigenti al momento dell'ordine e dei nuovi prezzi verrà applicato lo sconto contrattuale offerto in sede di gara dall'Appaltatore. Lo sconto è da intendersi applicato all'intero valore delle singole voci di prezzo per "opera compiuta" mentre per le opere contabilizzate in economia, sui prezzi della sola manodopera lo sconto verrà applicato sulla componente" spese generali ed utili".

Il ribasso non verrà applicato alle voci di prezzo che concorrono alla formazione dei costi della sicurezza per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativamente ai soli costi esterni.

13.1. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2008 qualora nel corso di esecuzione del Contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati dall'ISTAT come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice.

14.CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I singoli appalti, identificati tramite l'identificativo riportato sull'ordine di lavoro, sono contabilizzati singolarmente tramite valutazione a corpo, tenuto conto degli oneri per la sicurezza ai fini dell'attuazione dei piani di sicurezza.

14.1. Liste settimanali

Qualora sia stata preventivamente autorizzata una lavorazione in economia, la stessa deve essere accompagnata dalla corrispondente lista settimanale, compilata come prescritto dall'art. 14, comma 3, del DM 49 del 7/3/2018. Ogni computo consuntivo che preveda lavorazioni in economia deve avere allegata la corrispondente lista settimanale, per poter essere ammessa in contabilità.

14.2. Lavorazioni in economia

Le lavorazioni in economia sono ammesse solamente per quelle opere per cui non sia possibile procedere a valutazione a corpo a discrezioni del Direttore Lavori.

Le lavorazioni in economia possono essere ammesse in contabilità solamente nel rispetto di quanto segue:

- essere preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori
- essere trascritte in liste settimanali, firmate da Direttore dei Lavori e rappresentante dell'impresa, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite;
- nel limite massimo del 30% del valore dell'Accordo Quadro.

In nessun caso sarà remunerato il tempo di viaggio o il costo dei mezzi necessari per raggiungere il luogo di lavorazione. Nelle prestazioni dei mezzi d'opera saranno contabilizzate solamente le ore di effettivo funzionamento in cantiere, solo se strettamente necessario e funzionale all'esecuzione delle opere (a titolo di esempio non sarà corrisposto alcun compenso per autocarri o mezzi utilizzati per il trasporto di persone e materiali e permanenti in cantiere durante la lavorazione, sarà invece corrisposto compenso per autogru solamente per il tempo di effettiva operazione in cantiere).

15.PAGAMENTI IN ACCONTO

È previsto il pagamento delle opere concluse con cadenza trimestrale.

Nel caso in cui il Direttore dei Lavori abbia richiesto il supporto dell'impresa per la prima stesura della contabilità, i termini decorrono dal momento in cui la documentazione completa è stata trasmessa, senza che l'impresa nulla abbia a pretendere per il prolungarsi delle tempistiche.

L'emissione della documentazione contabile è subordinata all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e di tutti i subappaltatori.

16.OSSERVANZA DELLE NORME

Il presente Accordo Quadro è soggetto alla intera vigente legislazione in materia di lavori pubblici, che s'intende qui integralmente richiamata e nel seguito è denominata "legislazione". Si fa particolare riferimento al Decreto Legislativo 36/2023 e ai suoi allegati.

Per quanto non soggetto alla vigente legislazione, le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sono quelle contenute nel presente Capitolato. Si dovrà inoltre osservare quanto prescritto dalle Norme specifiche di settore e dalle norme tecniche ove applicabili.

L'esecuzione delle lavorazioni è soggetta sia alle vigenti norme tecniche UNI e CEI applicabili alle attività ed agli impianti in oggetto, nonché ai relativi componenti, e sia alla seguente normativa:

- tutte le leggi, decreti, circolari, ecc. statali, regionali, comunali che in qualsiasi modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza all'appalto, ivi compresi i Regolamenti edilizi;
- norme tecniche relative alla qualità, serie UNI EN ISO.

17. OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE

17.1. Rappresentante dell'Appaltatore

Ciascun Appaltatore individuerà un proprio dipendente quale rappresentante delegato a tenere i rapporti con la Stazione Appaltante. Tale soggetto dovrà avere adeguate conoscenze tecniche nonché piena conoscenza della documentazione dell'Accordo Quadro e dovrà essere munito dei poteri necessari per la gestione degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro. Il nominativo del rappresentante dovrà essere comunicato all'atto dell'avvio del servizio e, in caso di sua sostituzione o assenza, dovrà essere data tempestiva comunicazione del nominativo del sostituto. Il rappresentante dell'Appaltatore dovrà di preferenza essere il Direttore Tecnico dell'Impresa o tecnico dipendente della stessa, purché in possesso delle idonee e necessarie competenze e, comunque, dotato di procura speciale idonea a rappresentare l'Appaltatore.

Il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà fornire, oltre alle proprie generalità e inquadramento nell'organico dell'impresa, il proprio recapito telefonico (compreso quello del cellulare), la email, la propria qualifica, titolo di studio e abilitazioni professionali.

Sono nominati dagli Aggiudicatari i propri Tecnici Reperibili, con funzioni di delegati del Rappresentante dell'Appaltatore, in numero massimo di uno per turno di reperibilità che, in caso di irreperibilità del Rappresentante stesso, ne svolgeranno tutte le mansioni e funzioni, e ne assumeranno tutte le responsabilità.

17.2. Personale dell'Appaltatore

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza di ciascun Appaltatore e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito. Le figure previste nell'organico dovranno essere tali, in qualifica e quantità, da coprire tutte le prestazioni connesse all'espletamento dei servizi di cui all'Accordo Quadro.

Entro i 3 (tre) giorni precedenti la consegna dei lavori dell'Accordo Quadro le Imprese aggiudicatarie dovranno comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale. Le Imprese dovranno esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Si precisa che il personale dell'Appaltatore dovrà presentarsi sul luogo di lavoro munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, lett. u) D.Lgs. 81/2008, il tutto ben visibile ed immediatamente identificabile.

L'Appaltatore si obbliga inoltre, entro due giorni dall'avvenuta comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante, ad allontanare dai cantieri e a non utilizzare la manodopera che non presenta, a giudizio della Direzione dei Lavori, le capacità professionali o la diligenza adatte a garantire il rispetto degli accordi contrattuali, provvedendo all'immediata sostituzione della stessa.

L'eventuale sostituzione di personale da parte dell'Appaltatore non comporta alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

17.3. Recapiti dell'Appaltatore

L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, dovrà fornire indicazione di:

- un numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni 7, per tutto il periodo dell'Accordo Quadro, a cui segnalare la necessità di interventi in urgenza e ordinari;
- un indirizzo PEC che l'Appaltatore dovrà visionare con almeno frequenza giornaliera, che verrà utilizzatoper l'invio degli ordini di lavoro.

In caso di cambiamento dei numeri di telefono e indirizzi email sarà onere dell'Appaltatore comunicare tempestivamente i nuovi numeri o recapiti.

18.OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente tutte le normative legislative e regolamentari vigenti ed è altresì tenuto a:

- redigere e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione un piano operativo di sicurezza generale POSG redatto sulla base dell'allegato XV paragrafo 3 del Dlgs 81/08;
- conservare su ogni cantiere copia del PSC, e del POS di ogni impresa presente in cantiere, debitamente datati e firmati;
- redigere il PIMUS;
- redigere a proprie spese il progetto del ponteggio in tutti i casi previsti dalla normativa vigente;
- redigere il progetto del quadro e dell'impianto elettrico di cantiere, nonché produrre ed inviare agli enti competenti le documentazioni richieste dal DM 37/08 ed effettuare le verifiche periodiche richieste dal DPR 462/2001;
- coordinarsi con il Direttore della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori,per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Direttore della Struttura interessata dai lavori e l'R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresala scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- fornire al Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori con l'ausilio dell'R.S.P.P. aziendale, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel dettaglio dello specifico intervento;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Responsabile della Struttura interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anchese ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, e successive modifiche ed integrazioni;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

Prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun ordine, ove se ne ravvisi la necessità o su esplicita richiesta della Direzione dei Lavori o del Coordinatore per l'esecuzione, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione Appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento relative allo specifico appalto
- un allegato al piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori specifici, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano operativo di sicurezza generale (POSG) consegnato alla stipula dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione, alle indicazioni contenute nel seguente capitolato ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- richiedere tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quantoa suo giudizio risulti omesso, inesatto o discordante nel piano di sicurezza;
- redigere e consegnare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
- nominare il Capo Cantiere e comunicarlo al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile delServizio di Prevenzione e Protezione;
- promuovere ed istituire nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'Impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro, le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali, il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salutedei lavoratori, la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle infrastrutture logistiche, delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza, ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere, secondo le norme di legge e dei Contratti collettivi di lavoro;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza, ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsticonformemente alle norme di legge;
- fornire alle imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioniambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dallelavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese e le informazioni relative all'utilizzo di infrastrutture, attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
- dotare tutte le maestranze che operano in cantiere di cartellino identificativo in materiale plastico resistente all' usura riportante la foto, il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la ditta di appartenenza e la firma del Direttore di cantiere. Detto cartellino dovrà essere sempre portato in modovisibile da ciascun operatore. Copia di tutti i cartellini dovrà essere archiviata presso gli uffici di cantiere dell'appaltatore unitamente alla copia del libro matricola di ciascuna ditta presente;
- fornire al Committente od al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza, disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Nello svolgere tali

obblighi, l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente, ovvero con il Responsabile dei lavori, con i Coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

18.1. Rischi da interferenze: attuazione dell'art. 26 del D.lgs 81/08

In osservanza dell'articolo 26 del D.lgs 81/2008, la Stazione Appaltante:

- fornisce alla ditta puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nell'opuscolo informativo "rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera e misure di prevenzione ed emergenza", allegato al presente capitolato;
- promuove la cooperazione e ordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art.2 D.lgs 81/2008 e a tal fine ha predisposto il "documento unico di valutazione dei rischi" e facente parte integrante del presente Contratto, contenente le misure per eliminare o, in caso di impossibilità, ridurre al minimo i rischi d'interferenze.

L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 proseguirà durante il corso dell'appalto mediante riunioni periodiche di coordinamento della sicurezza indette dalla Stazione Appaltante di sua iniziativa o a richiesta dell'appaltatore. La prima riunione di coordinamento avrà luogo prima dell'avvio delle attività appaltate.

19. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Stazione Appaltante, e di terzi.

Tali responsabilità saranno assunte dagli Appaltatori nella persona del suo legale rappresentante con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, sollevando la Stazione Appaltante dalle succitate responsabilità.

L'Appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e ai beni pubblici o privati. L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dalla

Direzione dei Lavori, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro Impianti, a attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità la Stazione Appaltante e i suoi dipendenti preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione del presente Accordo Quadro, di eventuali disservizi che occorrano sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà della Stazione Appaltante, o ad esse comunque in uso a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore, se non preventivamente concordato, è inoltre responsabile dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo di attività esercitata dalla Stazione Appaltante causata da attività connesse all'esecuzione degli appalti riportabili al presente Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sull'Appaltatore per eventuali danni anche a terzi occorsi a seguito dei disservizi sopra indicati. La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata attuazione di attività di controllo periodiche o per il mancato tempestivo intervento incasi di emergenza. Anche in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro dichiarata ai sensi dei successivi articoli,l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna. Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore. La responsabilità sarà a carico dell'Appaltatore anche dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, ove si avessero a manifestare guasti o difetti per causa imputabile a cattiva esecuzione e ad impiego di materiale non corrispondente alle prescrizioni.

20. GARANZIA DEFINITIVA

E' richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell'art. **117** del D.Lgs 36/2023 sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 5% (cinque) dell'importo definito ed affidato nell'Accordo Quadro che sarà stipulato.

21.ASSICURAZIONI

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i **rischi di esecuzione da qualunque causa determinati**, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una **garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori** sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo; le stesse polizze devono essere riferite all'oggetto dell'appalto e recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile;

Tale polizza deve essere stipulata nella forma Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve coprire le seguenti sezioni:

1. la "**SEZIONE A"** della polizza CAR deve prevedere una somma assicurata come di seguito elencato:
 a) per le opere oggetto del contratto: la copertura deve riguardare i danni alle opere oggetto dell'affidamento per una somma assicurata pari al valore di aggiudicazione comprensivo degli oneri della sicurezza;
 b) importo preesistenze: la copertura deve riguardare i danni alle preesistenze per una somma assicurata pari al valore di aggiudicazione comprensivo degli oneri della sicurezza;

c) conseguentemente l'importo totale della polizza "sezione A" deve risultare pari alla somma dei seguenti termini: **a) + b);**

2. la "**SEZIONE B"** della polizza CAR dovrà prevedere una copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila) per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

La polizza assicurativa di responsabilità civile deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dagli Appaltatori, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'Associazione Temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla Mandataria Capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese Mandanti.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla SA copia delle polizze almeno 10 giorni prima della formale consegna dei lavori.

22. PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE (PENALI)

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno l'applicazione di penali nei termini che seguono:

a) Irreperibilità dell'Appaltatore, del suo Rappresentante o del Tecnico reperibile: € 100,00 per ogni infrazione;

b) Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio di lavori ordinari: € 200,00 per ogni infrazione;

c) Mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori ritenuti non accettabili e contestati: € 100,00 oltre all'applicazione della penale per ritardo;

d) Mancato rispetto della programmazione prevista per il termine di esecuzione delle opere o mancata consegna del rapporto di lavoro: euro 10.00 per lavori di importo previsto fino a 10.000,00 euro, 1 per mille dell'importo previsto se superiore, per ogni inadempienza per ogni giorno di ritardo nel termine di esecuzione delle opere o nella consegna del rapporto di lavoro non debitamente giustificato;

e) Mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori: € 200,00 per ogni mancata osservanza;

f) Intralcio alle attività della Stazione Appaltante, € 300,00 per ogni segnalazione ricevuta dagli operatori della Stazione Appaltante, e verificata dalla Direzione dei Lavori;

g) Mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo dalla Direzione dei Lavori entro il termine di giorni uno: € 500,00 per ogni mancata sostituzione;

h) Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro: Si rimanda alle penali previste nei Piani di Sicurezza e Coordinamento e D.lgs 81/2008.;

i) Mancata risposta scritta da parte dell'Appaltatore entro cinque gg. dall'invio di comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante richiedente risposta sempre per iscritto: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

j) Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio dei lavori ordinati con un ritardo superiore a 15gg consecutivi: 10% del valore stimato dell'ordine, da sommare al punto a) .

k) Mancata consegna della documentazione conclusiva degli interventi entro il termine imposto dal Direttore dei Lavori (certificazioni, dichiarazioni di conformità, ogni altro documento dovuto per legge o per prescrizione del presente Capitolato Speciale di Appalto): come al punto (d) salvo richiesta di maggior danno.

l) Mancato rispetto di termini di fine lavori perentori, necessari alla Stazione Appaltante per il rispetto di termini previsti da Norme, Regolamenti, prescrizioni di Enti di ogni tipo e di Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

addebito integrale di quanto corrisposto ad altra impresa per eseguire o terminare i lavori nel termine imposto. Questo provvedimento si somma ai precedenti.

m) Abbandono, o errata gestione rifiuti. € 250,00 per ogni evento.

Resta inteso che oltre all'addebito della penale verrà richiesto agli Appaltatori il riconoscimento di qualsiasi danno causato a cose o persone a seguito dell'inadempienza contrattuale. È inoltre facoltà della Stazione Appaltante richiedere il risarcimento del danno subito anche in relazione alle mancate prestazioni erogate.

Le contestazioni di irregolarità verranno notificate agli Appaltatori in qualsiasi momento verrà ritenuta opportuna la loro applicazione.

La comunicazione verrà effettuata tramite nota scritta o via email riportante l'indicazione delle sanzioni applicate per la mancanza. Gli importi delle penali applicate verranno riportati in detrazione sul successivo verbale periodico di constatazione dei lavori.

Le penali verranno applicate con deduzione direttamente sul pagamento relativo al periodo in cui vengono comminate ovvero sul pagamento successivo.

Nei casi di cui ai punti a., b., c.,.(irreperibilità, mancato inizio lavori, mancato ripristino lavori) è facoltà della Direzione dei Lavori interpellare l'Appaltatore successivo in ordine di rotazione. Tale ricorso non esonererà l'Appaltatore inadempiente dall'applicazione della penale. Nel caso in cui la Stazione Appaltante sia costretta ad eseguire autonomamente prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro per impossibilità – ai sensi dei punti a., b., c (irreperibilità, mancato inizio lavori, mancato ripristino lavori) – di tutti gli Aggiudicatari, gli stessi saranno tenuti a corrispondere tutte le spese sostenute.

Laddove le penali irrogate nell'anno, anche cumulativamente, superino l'importo di € 10.000,00 (per il singolo Appaltatore) la Stazione Appaltante avrà diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro con l'Appaltatore, e all'incameramento della cauzione.

Qualora le inadempienze dovessero essere causa di sospensione delle normali attività istituzionali tali da essere riconducibili all'interruzione di pubblico servizio, l'Appaltatore è chiamato a rispondere in sede legale e amministrativa, compreso il riconoscimento pecuniario del danno.

22.PROVVEDIMENTI IN CASO DI DANNO

Qualora nel corso delle lavorazioni assegnate l'appaltatore rechi danno alle strutture e impianti della Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto alla rifusione dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante la riparazione del danno e tutte le opere accessorie, oltre al maggior danno ricevuto.
La Stazione Appaltante ha facoltà di proporre agli Appaltatori la rifusione mediante addebito sul pagamento in acconto successivo all'evento. Diversamente si procederà tramite denuncia e rifusione per via assicurativa.

23.RISERVE

Gli Ordini di Lavoro si intendono tacitamente accettati nel contenuto, nelle tempistiche, e nel merito delle opere qualora l'impresa non iscriva riserva sull'ordine stesso, anche comunicandolo in risposta alla mail ricevuta, entro 5 giorni dalla ricezione.
Eventuali riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, e compiutamente dettagliate e analiticamente quantificate entro 7 giorni dall'iscrizione, sui documenti contabili relativi al singolo Ordine di Lavoro, e confermate nel Verbale di Constatazione dei lavori relativo al pagamento in acconto in cui l'Ordine di Lavoro è contabilizzato.
Nel caso di apposizione di riserve, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al RUP che procede ai sensi del Dlgs 36/2023.
Ai fini della disciplina delle riserve, l'Ordine di Lavoro è assimilato ad un Ordine di Servizio.
Le riserve non espressamente confermate sul Verbale di Constatazione dei lavori si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

24.CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, o risoluzione dell'Accordo Quadro o in ordine alle modalità di esecuzione, conduzione o gestione dell'Accordo Quadro, se non

composta in via bonaria tra le parti, sarà devoluta alla decisione del giudice ordinario. Viene stabilita la competenza in via esclusiva ed inderogabile del foro di Monza.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere o rifiutarsi di effettuare i lavori e gli interventi relativi all'Accordo Quadro.

25.RISOLUZIONE E RECESSO DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora le opere già compiute non fossero state in tutto o in parte giudicate collaudabili, o l'Appaltatore non avesse ottemperato a tutte le singole prescrizioni del presente Capitolato Speciale, tenuto conto anche del Capitolato Tecnico, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro immediatamente.

La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere l'Accordo Quadro, quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 15 giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;

c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, anche a seguito di verifica e proposta del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione;

d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;

g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione

h) dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;

k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia fidejussoria;

l) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari a euro 10.000,00.

m) nei casi previsti dagli articoli 122 e 123 del Dlgs 36/2023

n) per mancata osservanza della normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari dimostrata frode da parte dell'Appaltatore con o senza collusione con personale appartenente all'organizzazione della Stazione Appaltante

o) inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti

p) inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della privacy, e divulgazione di informazioni confidenziali

q) in tutti i casi in cui sia per legge prevista la risoluzione di diritto del Contratto

In casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, come sopra previsti, l'Appaltatore sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivabili e la Stazione Appaltante potrà procedere all'incameramento dell'importo della cauzione a titolo di penale.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite solamente relativamente agli ordini già affidati e limitatamente ai quattro quinti delle opere ordinate (art. 123 Dlgs 36/2023).

L'Amministrazione può dichiarare risolto l'Accordo Quadro, mediante semplice notificazione a mezzo di PEC o equivalente, nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo, messa in liquidazione, o di morte

dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società. In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di Accordo Quadro non ancora eseguita.

L'Amministrazione ha facoltà di proseguire il rapporto di Accordo Quadro in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o dell'Impresa mandate, ovvero in entrambi i casi, qualora si tratti di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, o in caso di fallimento di una delle imprese mandanti, ovvero, qualora si tratti di un'Impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare.

26.PROCEDURA IN CASO RISOLUZIONE E RECESSO

Dal momento in cui si verifichi una delle situazioni che comportano il recesso o la risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante non procederà più ad alcun affidamento all'operatore economico interessato, senza che questi abbia nulla a pretendere.

Qualora ne ricorrano le condizioni il Responsabile Unico del Processo comunica agli Appaltatori la determinazione alla risoluzione del Contratto.

In ogni caso, il Responsabile Unico del Processo dispone che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori effettuati, la valutazione di quanto eseguito nei limiti dell'utilità ricevuta, e la valutazione degli addebiti agli Appaltatori per le opere non compiute o non accettabile, oltre alla quantificazione dell'importo dovuto per l'applicazione delle penali.

Il Responsabile Unico del Processo convoca il rappresentante dell'impresa a presenziare alla valutazione dello stato di consistenza, che in mancanza sarà effettuata dal Direttore dei Lavori alla presenza di due testimoni, che non abbiano ruoli nell'esecuzione del Contratto.

Potranno essere portati in contabilità solamente quei lavori per i quali siano state terminate le operazioni di compilazione e trasmissione dei Rapporti di Lavoro, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il Responsabile Unico del Processo invia la contabilità risultante all'operatore economico e convoca il rappresentante dell'impresa per la firma della contabilità risultante, con un preavviso di 15 giorni. In caso di mancate controdeduzioni o di mancata presenza del rappresentante dell'impresa la contabilità risultante si intende confermata.

La Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere ulteriori danni agli Appaltatori derivanti dalla necessità di espletare una nuova procedura, dalla maggiore onerosità delle prestazioni da effettuarsi rispetto all'accordo originariamente concluso, dagli oneri derivanti anche dall'interruzione dell'attività sanitaria o di attività correlate.
La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 si riserva la facoltà di recedere dal Contratto per sopravvenuti moti vi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare agli Appaltatori con PEC. In tal caso la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento dei soli servizi eseguiti e ritenuti regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestati dal verbale di verifica.
Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.
Il Contratto, dunque, si risolve dopo 20 (venti) giorni dalla comunicazione, con la quale questa la Stazione Appaltante comunica la sua intenzione di avvalersi della clausola di recesso.

27.FALLIMENTO

In caso di liquidazione giudiziale, Ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs 36/2023 e della Legge Fallimentare, Il curatore della procedura, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il Contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i Contratti e gli Accordi Quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. In caso di mancata ripresa delle lavorazioni il Contratto si intende risolto, e si procede alla constatazione dello stato dei lavori e alla valutazione dei maggiori oneri e danni subiti dalla Stazione Appaltante.
In caso di mancata autorizzazione del giudice delegato nei termini di cui al sopra citato art. 124, e comunque in caso di recesso o risoluzione del Contratto con una delle aggiudicatarie, l'Accordo Quadro continuerà ad essere efficacie con le altre aggiudicatarie senza modifica delle percentuali di lavori indicate nelle tabelle di cui al punto 5.1.

28.RIMANDO A NORME

L'esecutore è tenuto all'esecuzione delle lavorazioni e prestazioni nel rispetto della normativa tecnica cogente
Il Responsabile Unico del Progetto è Ing. Aldo Maria Capra